

R.g. n. 4211/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4211/2018 promossa da:

SINDACO DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA N.Q. DI FUNZIONARIO DELEGATO EX L. 246/1989 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Melissari, presso il cui studio sito in Reggio Calabria alla via Venezia, n. 4 è elettivamente domiciliato;

OPPONENTE

contro

FALLIMENTO LAFATRE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in persona del curatore (P.IV.A. 0192178605) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Di Giovanni ed Andrea Iannarilli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Frosinone, Via Aldo Moro, n. 100;

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione 615, comma I c.p.c.

CONCLUSIONI: come da verbale di causa del 26.11.2020

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Sindaco del Comune di Reggio Calabria n.q. di funzionario delegato ex l. 246/1989 ha proposto opposizione all'atto di precetto notificatogli da Lafatre s.r.l.in



liquidazione - in proprio e n.q. di mandataria dell'ATI costituita con la Co.For. s.r.l.
- in data 22.10.2018, per il pagamento della complessiva somma di € 17.542.765,03
in forza del lodo arbitrale n. 16/2012 deliberato il 23.2.2012 e dichiarato esecutivo
con decreto del 6.6.2012, relativo al contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori
denominati "*progetto integrato: centro alimentare trasporti pubblici e servizi
annessi*".

L'opponente ha dedotto che in pendenza della procedura di lodo arbitrale il contratto di appalto era stato risolto per inadempimento da parte dell'ATI e sulla scorta di ciò ha contestato la validità del lodo sostenendo, con un unico motivo di opposizione, che "*l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto di opera pubblica, comportando la caducazione del rapporto contrattuale e la mancata esecuzione del negozio (il quale è da considerarsi tamquam non esset) rende improponibile ogni altra pretesa ancorata al negozio*".

A tale conclusione l'opponente giunge negando una parificazione tra il lodo e la sentenza, ritenendo, in particolare, che lo stesso vada piuttosto considerato come "*una decisione privata di una lite privata*", con il corollario che venuto meno il contratto, a seguito di risoluzione, deve considerarsi inefficace il titolo arbitrale, senza necessità di apposita impugnazione giudiziale, non essendo l'arbitrato suscettibile di alcun giudicato sostanziale.

Con atto del 5.2.2019 si è costituita in giudizio la società precettante, contestando *in toto* la difesa avversaria e chiedendo il rigetto della domanda.

Unitamente al ricorso l'opponente ha proposto istanza cautelare volta alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la quale è stata rigettata con ordinanza del 18.3.2019.

Avverso detta ordinanza l'opponente ha proposto reclamo ex art. 669 *terdecies* al collegio che, rigettando la domanda, ha confermato l'ordinanza impugnata ed il conseguente diniego della sospensione.

La causa, interrotta in data 12.12.2019 e successivamente riassunta per il fallimento della resistente, è stata istruita solo in via documentale ed è stata



assegnata in decisione all'udienza del 26.11.2020 sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti.

L'opposizione è inammissibile, per i motivi già esposti nei provvedimenti emanati nella fase cautelare.

Va premesso che il titolo esecutivo fatto valere dal creditore opposto è un lodo arbitrale che, ai sensi dell'art. 824 bis c.p.c. *“ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria”*. L'efficacia esecutiva del lodo, ai sensi del successivo art. 825 c.p.c., è inoltre condizionata al decreto del Tribunale che lo rende esecutivo.

Il lodo arbitrale in questione è stato dichiarato esecutivo dal Tribunale con decreto del 6.6.2012.

Da quanto premesso discende che il titolo azionato ha efficacia esecutiva e natura giudiziale sicchè la doglianza avanzata dall'opponente in merito ai rapporti tra l'atto di risoluzione del contratto e l'efficacia del lodo arbitrale, deve considerarsi inammissibile, trovando applicazione il pacifico principio di diritto: *“quando il titolo esecutivo è di formazione giudiziale bisogna tenere conto della particolarità che l'opposizione all'esecuzione è un rimedio sussidiario e residuale sia rispetto alle impugnazioni proponibili contro il provvedimento giudiziale dal quale scaturisce il titolo, sia rispetto alla formazione della res judicata che frattanto può essersi formata. Per questi casi, risulta enunciato il principio generale secondo il quale in sede di opposizione all'esecuzione non è contestabile la validità, legittimità o giustizia del provvedimento titolo esecutivo, allorquando siano predisposti per tale controllo specifici mezzi di impugnazione”* (ex plurimis, Cass. 29 novembre 1996 n. 10650; Cass. 10 ottobre 1992 n. 1108; Cass. 18 giugno 1991 e succ. conf. tra cui, si v.: Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850; Cass. 4 agosto 2011, n. 16998; Cass. 27 gennaio 2012, n. 1183; Cass., ord. 19 novembre 2014, n. 24626; Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2015, n. 1238; Cass., ord. 18 febbraio 2015, n. 3277; Cass. 2 aprile 2015, n. 8480; Cass. 7 maggio 2015, n. 9247).



Sull'applicabilità della suddetta massima ai lodi arbitrali si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito più recente (si v. Trib. Prato del 6.2.2018, n. 82; Trib. Reggio Emilia del 8.6.2016, n. 856, in precedenza si v. Trib di Roma del 19.2.1992).

Nella presente fase, pertanto, potrebbero essere avanzati, quali unici motivi di opposizione, soltanto fatti modificativi od estintivi verificatisi *successivamente* al formarsi del titolo (cfr. Cass. Civ., del 19.12.2006 n. 27159; Cass. Civ. del. 19.06.2001, n. 8331) mentre nel caso di specie il ricorrente vuole far valere un fatto (atto di risoluzione del contratto) precedente alla formazione del titolo giudiziale.

Infatti la risoluzione d'imperio del contratto di appalto per inadempimento dell'ATI è intervenuta in data 12.11.2010 e, dunque, durante la pendenza del giudizio arbitrale che risulta, per quanto attestato dallo stesso opponente, essersi concluso con l'emanazione del lodo in data 23.2.2012, da parte di un collegio costituitosi il 13.1.2011. L'evento risolutivo avrebbe dunque potuto e dovuto essere fatto valere nell'ambito della procedura di formazione del titolo e il passaggio in giudicato del lodo arbitrale ne impedisce la deducibilità in questa sede.

Come noto il giudicato sostanziale (2909 c.c.) quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.) copre il dedotto e il deducibile e questo principio, per il quale l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti, anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre, si riferisce a quelle ragioni non dedotte che rappresentano un antecedente logico necessario della pronuncia: nel caso specifico è evidente che la piena validità ed efficacia del contratto di appalto abbia costituito l'indispensabile presupposto del riconosciuto diritto dell'ATI al pagamento delle riserve, con la conseguenza che detto diritto non può più essere messo in discussione se non per fatti sopravvenuti alla formazione del giudicato.

Non convince, peraltro, la difesa dell'opponente, nella parte in cui fa leva sulla non assimilabilità del lodo arbitrale alla sentenza, al fine di giustificare l'insuscettibilità del lodo al giudicato sostanziale proprio invece delle sentenze; posto che, anche se il codice non utilizza il termine "*cosa giudicata*" con riferimento al lodo arbitrale, non appare possibile negare che il meccanismo della decadenza dagli specifici mezzi di impugnazioni previsti per esso (art. 827 e ss. c.p.c.) conduca



al passaggio in cosa giudicata del lodo arbitrale o ad una preclusione in tutto e per tutto analoga al passaggio in giudicato della sentenza, il che è di per sé sufficiente ad escludere che, in questa sede, possa essere vagliata la giustizia sostanziale del titolo.

Infatti, le opposizioni esecutive vanno necessariamente coordinate con il principio dell'onere dell'impugnazione, secondo cui se ed in quanto il sistema assegna al soggetto leso uno specifico strumento con cui far valere le proprie ragioni, tale strumento diviene l'unico utilizzabile (art. 161 c.p.c.) mentre, diversamente opinando si consentirebbe un aggiramento delle norme sulla decadenza dall'impugnazione del lodo arbitrale con una inspiegabile duplicazione di mezzi di tutela.

La pronuncia di inammissibilità giustifica la compensazione per metà delle spese di lite – ivi incluse quelle relative alla fase cautelare – che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto e del valore della causa (17.542.765,03) rispetto allo scaglione di riferimento (da € 16.000.000,00 a € 32.000.000,00) che giustifica una liquidazione ai minimi di legge con esclusione, con riferimento al merito, dei compensi previsti per la fase istruttoria, per l'assenza di scritti ex art. 183 c.p.c. e in ossequio a quanto prevede l'art. 4 comma 5 lettera c) del D.M. 55/2014 e, con riferimento alla fase cautelare, con riconoscimento dei soli compensi per la fase di studio ed introduttiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara inammissibile l'opposizione;
- compensa per metà le spese di lite;
- condanna l'opponente alla rifusione dell'altra metà delle spese di lite in favore della resistente, che si liquidano in € 15.000,00 oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Reggio Calabria, 1.4.2021

Il Giudice: *dr.ssa Ambra Alvano*

